



SENTENZA N° 1932/2011
(R.G.N. n. 57/17)
CRON. N. 1932/2011
REP.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli - nella persona dell'Avv. Giovanna Iodice ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 457 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017
avente ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI e vertente

TRA

Vastarelli Gaetano nata a Melito di Napoli il 25.11.1962 - C.F. VST GTN 62S25 F111V –
rapp.to e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Alberto Napolitano e
con lui el.te dom.to in Bacoli (NA) alla Via Svetonio, 10 presso lo studio dell'Avv. Amalia
Di Meo **ATTORE**

E

Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco pro tempore, elett.te dom.to in
Giugliano (na) alla Via Roma, Il Trav., 7, presso lo studio del Pr. Avv. Pietro Russo che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione **CONVENUTO**

CONCLUSIONI

Come da verbali ed atti di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

In limine si premette che la sentenza che segue sarà redatta in attuazione dell'art. 45 comma
17, Legge 18.06.09 n. 69, entrata in vigore in data 04.07.2009 che, novellando l'art. 132 n. 4
c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante esposizione delle

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

IN FATTO: Con atto di citazione ritualmente notificato Vastarelli Gaetano, quale proprietario dell'auto Fiat 500 tg. DV 163 ZH conveniva in giudizio il Comune di Giugliano allo scopo di sentirlo condannare al risarcimento del danno subito dall'autovettura di sua proprietà in Giugliano in data 19.09.2015 allorché nel percorrere Via Marina di Varcaturò alla guida della propria vettura, finiva in una buca profonda e non segnalata. Deduceva l'istante che nonostante la richiesta risarcitoria, il Comune di Giugliano non aveva provveduto al risarcimento dei danni. Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di Giugliano che impugnava estensivamente la domanda e ne chiedeva il rigetto. All'udienza del 12.02.2021, assunta prova testimoniale articolata da parte attrice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione.

IN DIRITTO: In limine litis va confermata l'ordinanza del 12.02.2021. Deve essere, infatti, disposto lo stralcio di tutta la documentazione prodotta dal convenuto Comune di Giugliano alla udienza di precisazione delle conclusioni ed in particolare della delibera del C.C. n. 58 del 07.05.2015 e dell'inventario dei beni demaniali comunali. Nell'ambito del procedimento davanti al giudice di pace, infatti, a norma dell'art. 320 c.p.c., è preclusa alle parti la possibilità di produrre documenti in udienza successiva alla prima, che non sia stata fissata a norma del quarto comma dello stesso articolo. Giova anche sottolineare che, nel caso di specie, risalendo la delibera del C.C. tardivamente prodotta alla data del 07.05.2015, che precede di quasi due anni l'iscrizione a ruolo del presente giudizio (13.01.2017), non si versa nemmeno nella ipotesi di documenti sopravvenuti che non potevano essere prodotti in tempo utile. La decadenza, benché sollevata anche dall'attore, va comunque rilevata d'ufficio.

Va rilevato che risulta provata la legittimazione attiva, avendo attrice prodotto copia della carta di circolazione relativa al veicolo di sua proprietà, mentre, la generica contestazione contenuta nella comparsa di costituzione è inefficace e produce gli effetti di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 69/09. Ogni volta, infatti, che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e



prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto determinano un vicolo per il giudice "i fatti non specificatamente contestati". Ciò vuol dire che la contestazione per essere efficace, deve essere "specificata" e la contestazione generica equivale a difetto di contestazione.

La legittimazione passiva del Comune di Giugliano, tra l'altro si evince anche da tutti gli altri atti di causa ed in particolare dal rapporto di soccorso della ditta Scarpato sas del 19.09.2015 ritualmente versato in atti.

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento. Le risultanze istruttorie, in effetti, hanno offerto un determinante aiuto ai fini della precisa individuazione della dinamica dell'incidente in cui l'autovettura di proprietà dell'attore ha riportato i danni lamentati. Deve sottolinearsi, infatti, che dalla testimonianza resa da Vastarelli Vinvenzo, teste di parte attrice, figlio dell'attore ma della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, e che ha dichiarato di trovarsi, al momento del sinistro, a bordo della Fiat 500, quale trasportato, è emerso che parte attrice nelle circostanze di tempo e di luogo indicati in citazione si trovava proprio in Via Marina di Varcaturò, strada priva di illuminazione, dove, alla guida della propria auto, finiva in una buca. Può ritenersi quindi confermata la vicenda descritta in citazione dall'attore che nel percorrere Via Marina di Varcaturò, finiva in una buca non segnalata e quindi difficile da evitare e da percepire. Accertati i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria bisogna esaminare la ricollegabilità causale dell'evento dannoso alla esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto. Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione delle stesse e dei relativi accessori, come stabilito dall'art. 5 R.D. 15.11.1923 n. 2506, ma anche quello della loro *custodia*, dovendole, perciò, mantenere in condizioni tali da non costituire per l'utente un'insidia o un trabocchetto. L'attribuzione di un potere discrezionale della P.A. circa la manutenzione delle strade, infatti, non lo esime dall'osservanza del principio del "neminem ledere" che si concreta nell'attuare tutte le cautele atte a non

esporre a pericolo l'incolumità ed i beni dei cittadini. Ai fini dell'imputabilità del danno alla p.a. per "insidia e trabocchetto" è perciò necessario accertare l'esistenza di un pericolo occulto in relazione al carattere obiettivo della non visibilità e della non prevedibilità. E sulla base di questa figura di responsabilità che va decisa l'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso tutte le volte che per l'ente, cui è affidata la gestione del bene pubblico, non v'è l'oggettiva impossibilità di esercitare su di esso quel potere di governo, che in questo ambito si denomina custodia e che si sostanzia di tre elementi: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; quello infine di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. L'indagine, non può dunque arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene od al regime od alle modalità del suo uso da parte del pubblico, ma bisogna accertare in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto, che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l'evenienza che ha prodotto il danno, era nella custodia dell'ente pubblico. Invero, il potere di controllo, inteso come effettiva possibilità di manutenzione e gestione delle strade, è sempre più pregnante, date le moderne tecnologie che offrono sempre più efficaci dotazioni e sistemi di assistenza, unitamente al continuo diffondersi della cultura dell'organizzazione gestionale all'interno degli enti, laddove siano adottate politiche di programmazione periodica di interventi, controlli, verifiche costanti dello stato manutentivo di ogni ordine di strada e persino di autostrada. Quanto innanzi illustrato consente di esaminare la fattispecie dedotta nell'alveo dell'art. 20151 c.c. in quanto deve ritenersi sussistere un potere gestorio, di controllo dell'ente comunale sulla strada comunale, all'interno del perimetro del comune. Orbene, la strada stretta, non illuminata, in pendenza e la presenza di sabbia che ha ricoperto la buca fino al punto da non renderla visibile, come accertato dalla dichiarazione del teste escusso, impedisce di attribuire ogni addebito al conducente della Fiat 500 che non poteva riconoscere la sussistenza di un pericolo ed attivare le necessarie e richieste condotte diligenti secondo il principio della auto responsabilità come condotta impeditiva

Uffizio del
Mare
C.P.A.

dell'evento. Una volta che questo accertamento sia stato compiuto con esito positivo, la
Comanda di risarcimento deve essere giudicata in base all'applicazione della responsabilità
da cosa in custodia. Esclude la responsabilità del custode la prova che la cosa non ha svolto
alcun ruolo causale nella determinazione dell'evento, o perché essa non presentava una
situazione di pericolosità o perché su questa situazione pericolosa se ne è sovrapposta altra
che ha da sola concretamente provocato il danno. Anche in presenza di insidia o
trabocchetto, in relazione alla quale è ipotizzabile la responsabilità della P.A. verso l'utente
della strada in base alla regola della responsabilità per colpa, perché la situazione di pericolo
possa costituire fonte di responsabilità è necessario che abbia avuto efficienza causale nella
determinazione dell'evento dannoso. Nella fattispecie concreta non può negarsi che la buca
abbia svolto un ruolo causale, ovvero abbia costituito una condizione di oggettiva
pericolosità, tale che avrebbe richiesto apprestamenti capaci di evitare l'evento. Nella
fattispecie l'attore ha assolto l'onere posto a suo carico circa la dimostrazione dell'esistenza
di una situazione reale diversa da quella apparente. Di qui la non visibilità e la
imprevedibilità che configurano il pericolo occulto e la conseguente ricollegabilità causale
dell'evento dannoso all'inosservanza da parte del Comune del dovere di manutenzione della
strada aperta al pubblico transito degli autoveicoli e dei suoi accessori affinché gli stessi non
siano fonte di danno per i terzi. Deve ritenersi esclusa anche la sussistenza del caso fortuito,
inteso come evento imprevedibile ed inevitabile il cui onere probatorio, non assolto
incombeva al convenuto Comune di Giugliano. Una volta riconosciuta, quindi, la esclusiva
responsabilità del Comune di Giugliano nella produzione dell'evento di cui è causa lo stesso
deve essere condannato al risarcimento del danno derivato all'attore in relazione al quale vi
è un preventivo analitico. La somma richiesta di Euro 774,33 quale costo per il ripristino del
veicolo, comprensiva dell'Iva, in relazione alla quale vi sono in atti rilievi fotografici e
ricevute fiscali, tenuto conto dei danni effettivamente subiti dal veicolo, del tempo
necessario per le riparazioni, del tipo di veicolo, del tempo della sua immatricolazione e del
suo stato di usura, tenuto infine conto di dati di comune e notoria esperienza, appare congrua

e conforme a giustizia. Sulla somma complessivamente così quantificata, liquidata all'attualità, devono aggiungersi gli interessi da computarsi sulla detta somma svalutata con riferimento al momento dell'incidente e rivalutata annualmente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono complessivamente liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n.1 convertito con L. 24.03.2012 n. 27 nonchè ex D.M. 140/2012 così come modificato dal D.M. N. 55/14 in G.U. n. 77 del 02.04.2014 tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte nelle singole fasi del giudizio

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, nella persona dell'Avv. Giovanna Iodice definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Vastarelli Gaetano così provvede:

- 1) In accoglimento della domanda dichiara l'esclusiva responsabilità del Comune di Giugliano (Na) in persona del Sindaco pro tempore nella causazione dell'incidente di cui è causa e per l'effetto, condanna il Comune di Giugliano (Na), al pagamento in favore di Vastarelli Gaetano della somma di Euro 774,33 oltre interessi legali dall'evento al soddisfo sulla detta somma svalutata con riferimento alla data dell'incidente ed annualmente rivalutata.
- 2) Condanna il Comune di Giugliano (Na) in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore di Vastarelli Gaetano delle spese di giudizio che liquida in complessive Euro 400,00 di cui Euro 70,00 per spese, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre Iva e C.p.a come per legge, con attribuzione all'Avv. Alberto Napolitano che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Marano di Napoli, scritto e trasmesso in Cancelleria in data

19.02.2021



IL GIUDICE

Avv. Giovanna Iodice



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

MARANO DI NAPOLI

P.zza J. M. Esposito

80066 - Marano di Napoli (NA)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti
Ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo
al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali
di Forza Pubblica di cooperatorvi quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 1932/9 che si rilascia in forma

Esecutiva a richiesta di Avv. ALBERTO NORLIANO

Marano di Napoli li 16/04/2019

E' conforme alla copia esecutiva

Marano di Napoli li 16/04/2019

IL CANCELLIERE

Mario SMITH